VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E

STATUTO

ARYA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Il 26/12/2018 alle ore 14.00 in Piazza XX Settembre n. 22 a Bra (CN) presso la sede dell'associazione ARYA A.S.D. si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica allo Statuto sociale;
2. Variazione denominazione;
3. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. VAGHINI FABIO, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra CAVALLERO ROBERTA.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che è valida in seconda convocazione.
Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che si ritiene necessaria una modifica dello statuto dell'associazione, regolarmente costituita in data 8 Ottobre 2016 e registrata in data 14 Ottobre 2016 al n. 1670 serie 3.
Propone di procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa, sempre comunque nel rispetto della normativa che disciplina le associazioni sportive dilettantistiche e delle ultime delibere CONI.
Segue il dibattito al termine del quale l'Assemblea delibera di procedere alla modifica dello Statuto come da allegato al presente verbale.

Prende la parola il Presidente, in merito al secondo punto dell'ordine del giorno e propone di variare la denominazione sociale da "Studio Yoga associazione sportiva dilettantistica e culturale" a "Arya associazione sportiva dilettantistica".
L'Assemblea approva, all'unanimità, la variazione di denominazione.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale e dello Statuto modificato, dichiara conclusa la seduta e si richiede la registrazione dello statuto con le modifiche integrate.

L'assemblea delibera all'unanimità di adottare lo Statuto con le modifiche apportate.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 15.30.

IL SEGRETARIO

Roberta Cavallero

IL PRESIDENTE

I soci presenti:

Alessandra Beelinska Ferrero
Chiara Cavallero
Alice Bonino
Mario Canavesi
Elena Bonino
Simone Bonino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
00032574 00006700 WDL78001
00033214 27/12/2018 10:39:07
4578-00088 14F94E3276789D68
IDENTIFICATIVO : 01160636261980
0 1 16 063626 198 0

28 DIC. 2018

STATUTO
"ARYA Associazione Sportiva Dilettantistica"
siglabile
"ARYA A.S.D."

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in Bra, Piazza XX Settembre 22 un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "ARYA Associazione Sportiva Dilettantistica" siglabile "ARYA A.S.D.". L'associazione comunque potrà operare sull'intero territorio nazionale ed estero; con delibera del consiglio direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa, istituire altre sedi operative, senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 2 – Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione si affilia ad un Ente riconosciuto che può essere di promozione sportiva, ricreativa e di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni. L'associazione accetta di conformarsi alle norme, agli Statuti e ai regolamenti della Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

L'associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

L'associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente a cui aderirà, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

L'Associazione promuove e organizza attività previste nell'elenco delle discipline sportive secondo la deliberazione CONI del 19/12/2017.

Essa, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la promozione di attività di natura sportiva dilettantistica e ricreativa che favoriscano il benessere fisico e l'equilibrio psicofisico e spirituale anche attraverso attività sportive di ginnastica finalizzate alla salute e al fitness, tecniche di mediazione corporea e tecniche di rilassamento volte a migliorare le prestazioni sportive svolte.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione di attività sportive dilettantistiche per il benessere del corpo, l'Associazione propone nello specifico la:

- Promozione, divulgazione e organizzazione di attività sportive di ginnastica finalizzate alla salute e al fitness (codice disciplina BI001) e tutte le eventuali discipline orientate verso lo sviluppo fisico psicologico degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano;
- Organizzazione di corsi di ginnastica acrobatica (codice disciplina BI002) e di ginnastica per tutti (codice disciplina BI005);
- Organizzazione di eventi di nordic e fitwalking (codice disciplina AF006);
- Promozione e organizzazione di corsi di danza sportiva come: danza moderna e contemporanea, danza classica, danze popolari ed etniche e danze internazionali (codici disciplina: BC002, BC003, BC004, BC006, BC007, BC008).
- Organizzazione di corsi di arti marziali e difesa personale come Capoeira (codice disciplina AE001), Aikido (codice disciplina AA001), Kung Fu Tradizionale tra cui Taijiquan, Tuei Shou, Baguazhang, Wing Chun, Shaolin, Jeet Kune Do, Qi Gong, Shuai Jiao (codice disciplina DX001) ;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00032574 000067DD WDL78001
00033211 27/12/2018 10:38:52
4578-00088 AF15CC033FA10824
IDENTIFICATIVO : 01160636262014
0 1 16 063626 201 4

28 DIC. 2018

- Organizzazione di attività ludiche, sportive, educative e formative per bambini, giovani di ogni età, famiglie ed anziani;
- Organizzazione di eventi, seminari, ritiri, stage di formazione sui temi dello yoga, della salute, benessere fisico e psicofisico, alimentazione, medicina, medicina naturale e olistica;
- Organizzazione di corsi di avviamento, di attività motoria, di mantenimento, di preparazione e di perfezionamento, educazione alimentare, in particolare nel massaggio, Yoga, tecniche di meditazione, trattamenti olistici;
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e del benessere, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, in scuole private, richiedendo ove possibile il riconoscimento regionale;
- Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento attraverso lo spaccio e la promozione di attività e prodotti della cura e del benessere della persona;
- Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali ed attività estetica della cura del corpo;
- Pubblicazione di testi, riviste, libri, materiale audiovisivo, e altro materiale didattico, pubblicitario informativo e divulgativo anche attraverso internet ed il web per le finalità e gli scopi dell'associazione;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative ricreative culturali sportive;

L' Associazione potrà comunque svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione
Possono far parte dell'associazione in qualità di soci tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Pertanto possono assumere il titolo di socio le persone fisiche, gli enti, le società che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, e di promozione svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile o titoli inerenti.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura dell'associazione stessa, i suoi diritti relativi alla struttura democratica che regola la vita associativa e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto Statuto. Lo stesso godrà, in attesa della prima riunione dei consiglio direttivo che delibererà l'accettazione dei nuovi associati, di tutti i diritti connessi al suo status di associato. La qualifica di socio

potrà altresì essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Dal momento della presentazione della domanda fino all'accettazione della stessa potrà partecipare alla vita associativa in qualità di aspirante.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali ed esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, inoltre ogni socio potrà rappresentare al massimo il voto di due altri soci. I soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Il diritto di voto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. A ciascun socio spetta un solo voto.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Gli obblighi degli associati sono: osservare lo Statuto, rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e corrispondere le quote associative.

Sono Aderenti dell'Associazione:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività programmate secondo i giusti regolamenti.
SOCI FONDATORI - La qualifica di "Socio Fondatore" viene acquisita da chi si è fattivamente adoperato per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. Inoltre la qualifica di "Socio Fondatore" viene acquisita anche da chi rispetta contemporaneamente le seguenti condizioni: esercita le attività di promozione culturale unicamente a nome dell'associazione; collabora concretamente e continuamente all'attività dell'associazione in termini di gestione dell'ufficio e di organizzazione amministrativa e tecnica degli interventi; convoglia all'interno dell'associazione eventuali interventi dove manca la disponibilità dell'interpellato.
SOCI ORDINARI - La qualifica di "Socio Ordinario" viene acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00032574 00006700 WOL78001
00033204 27/12/2018 10:35:38
4578-00088 C571ACBD91518320
IDENTIFICATIVO : 01160636262082
0 1 16 063626 208 2
20 DIC. 2018

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
L'associato radiato non può essere più ammesso.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.
Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o sms. Nella convocazione

dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto a maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario amministrativo con funzioni di tesoriere ed il segretario verbalizzante, che provvederà a verbalizzare tutte le riunioni. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti. **Gli amministratori non possono ricoprire la medesima**

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00002574 00006700 WDL7B001
00033207 27/12/2018 10:35:52
4578-00088 DEAZD9A2692E2C38
IDENTIFICATIVO : 01160636262058
0 1 16 063626 205 8

28 DIC. 2018

carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o delegati.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
5. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio potrà cooptare un socio con requisiti ritenuti idonei dal Consiglio che resterà in carica fino alla scadenza del direttivo.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga ad essere rappresentato da meno di due consiglieri. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) la determinazione delle quote sociali annuali e di quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività;
b) La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
c) l'elezione, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
d) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
e) redigere il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 12;
g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
h) la proposta di modifiche al presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
j) la proposta di eventuale scioglimento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
k) nominare, su proposta il Presidente, ed il Segretario dell'associazione.
l) la definizione dei programmi di attività e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
m) l'amministrazione del patrimonio sociale negli atti di ordinaria amministrazione;
n) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente
Il presidente è il legale rappresentante in ogni evenienza, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario
Il segretario amministrativo tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario verbalizzante redige i verbali delle riunioni.

Articolo - 20 Il rendiconto
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Il bilancio e il verbale dell'assemblea che riporta all'ordine del giorno l'approvazione dello stesso, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 21 - Funzionamento
L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. Le attività svolte dai soci e dai soci amministratori in favore dell'Associazione sono gratuite, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso di complessità dell'opera, si potranno corrispondere compensi a soci amministratori assumere lavoratori dipendenti e avvalersi della prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 22 - Anno sociale
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo;
b) da lasciti e donazioni;
c) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione di cui all'art. 2;
d) da eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari;
e) da eventuali eccedenze attive di gestione;
f) dai contributi provenienti, a qualsiasi titolo, dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto;

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. Non è ammessa trasmissibilità e rivalutazione delle quote associative.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza dell'ente a cui si affilia.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Che delibererà in merito alla liquidazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità simili alla presente ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro ed alle norme del Codice Civile.

2 8 DIC. 2018

0 1 1 6 0 6 3 6 2 6 2 0 4 7

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00032574 00006700 W0L78D01
00033208 27/12/2018 10:35:57
4578-00088 5556605306406C889
IDENTIFICATIVO : 0116063626047

I soci presenti:

Alessandra Bridinina Ferrero

Marco Canavesi

Simone Bonino

Roberto Cerulli

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provle di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì
Registrato il 28 DIC. 2018 al n. 1958 Serie 3
con € 200,00 (Euro duecento/00).

Per il Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella

IL FUNZIONARIO
A. Rufino

Direzione provinciale di Cuneo - Ufficio territoriale di Mondovì - Agenzia delle Entrate
28 DIC. 2018

"Firma su delega conferita dal Direttore Provincia
Dario Giovanni Colella"